

ALLEGATO “B”

Legge regionale 22 dicembre 2008 e s.m.i., n. 34, art. 43 *“Misure di anticipazione delle crisi occupazionali e progetti di ricollocazione professionale”*.

Programma sperimentale di interventi straordinari a sostegno di lavoratori e imprese dei settori tessile, ICT applicato e lavorazioni meccaniche

Azione 2.a) – *“servizi di consulenza specialistica per la definizione di piani di sviluppo e rilancio e per l’accompagnamento in fase di implementazione rivolti ad imprese”*

Anno 2018

Modalità e procedure per la valutazione delle domande e la concessione degli incentivi

1. Finalità

L’Azione 2.a) ha come scopo il sostegno della competitività di imprese così come definite al punto 4 del presente documento; gli obiettivi previsti sono:

- garantire la tutela dei livelli occupazionali regionali e le prospettive di crescita del relativo bacino occupazionale, salvaguardando attività imprenditoriali che hanno prospettive di mercato e di crescita;
- migliorare le prospettive di sviluppo del sistema produttivo piemontese per garantire nuove opportunità occupazionali, sostenendo il rilancio di attività imprenditoriali verso nuovi sviluppi strategici ed innovativi.

Sono, in particolare, considerati ammissibili gli interventi finalizzati a:

- ridurre/razionalizzare l’esposizione verso il sistema creditizio;
- accedere al credito per finanziare nuove produzioni anche di carattere innovativo, riorganizzazione, rilancio produttivo, sviluppo e crescita dell’occupazione;
- sviluppare strategie per la competizione nel mercato globale;
- sviluppare le reti di impresa per migliorare la competitività, creare/rafforzare filiere e realizzare innovazione/razionalizzazione logistica;
- realizzare maggiore efficienza energetica.

Con D.G.R. n. 47 – 7308 del 30.07.2018 sono state ridefinite le attività e le funzioni affidate a Finpiemonte in attuazione della D.G.R. n. 22 – 5819 del 21.05.2013 per la gestione dell’Azione 2.a).

2. Risorse

La dotazione finanziaria iniziale dell’Azione ad oggi è pari a € 3.932.262,25. Tale dotazione potrà essere eventualmente integrata con le ulteriori economie che dovessero realizzarsi a valere sui progetti finanziati sul precedente bando, derivanti da revoche, rinunce, minori spese

3. Riferimenti normativi fondamentali

Normativa comunitaria:

- il Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti di importanza minore (de minimis);
- il Regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014 in vigore dal 01.07.2014 per gli aiuti alle PMI, operanti nella Regione Piemonte, nei settori economici ammissibili diversi dal settore della produzione agricola primaria ed in particolare l'art. 18, come modificato dal Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017, in vigore dal 10.07.2017 .

Normativa nazionale:

- Decreto del 13 maggio 2011 n. 130/II/2011, del Direttore Generale Ammortizzatori Sociali ed Incentivi all'Occupazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il quale è stata approvata la Convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Piemonte per la definizione di misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiori difficoltà.;
- Legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea";
- Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 - MEF-MISE - Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti;
- Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87 – Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.

Normativa regionale:

- Legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 "Norme in materia di promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 43 che prevede che la Regione Piemonte attui azioni per prevenire situazioni di crisi territoriali, settoriali ed aziendali anche a salvaguardia dei livelli occupazionali;
- D.G.R. n. 36-2237 del 22 giugno 2011, di approvazione del Piano pluriennale per la Competitività 2011-2015 che prevede, tra l'altro, misure di sostegno alle imprese in uscita dalla crisi;
- D.G.R. n. 20-3100 del 12 dicembre 2011, avente ad oggetto: Approvazione Programma sperimentale di interventi straordinari a sostegno di lavoratori e imprese dei settori tessile, ICT applicato e lavorazioni meccaniche;
- D.G.R. n. 22-5819 del 21 maggio 2013 – modifica dell' Allegato A, affidamento della gestione dell'Azione 2.a) a Finpiemonte e copertura finanziaria;
- Determinazione n. 719 del 27 novembre 2013 avente ad oggetto Istituzione del Fondo per la realizzazione dell' Azione 2.a) "Servizi di consulenza specialistica per la definizione di piani di sviluppo e rilancio rivolti ad imprese dei settori tessile, ICT applicato e lavorazioni

meccaniche”. Affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività e funzioni connesse all’istituzione del fondo medesimo;

- D.G.R. n. 47 – 7308 del 30.07.2018 di modifica della scheda relativa all’Azione 2.a) e nuovi criteri per la realizzazione degli interventi a sostegno della competitività di imprese a rischio di crisi e la salvaguardia dei loro livelli occupazionali mediante “Servizi di consulenza specialistica per la definizione di piani di sviluppo e rilancio e per l’accompagnamento in fase di implementazione rivolti ad imprese dei settori tessile, ICT applicato e lavorazioni meccaniche”;
- D.D. n. _____ del _____ - Approvazione del presente Bando.

4. Soggetti beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti previsti dal Bando le imprese che:

- a) siano iscritte al Registro delle Imprese;
- b) esercitino una delle attività elencate in appendice al Bando, come risultante dal codice Ateco prevalente indicato in visura camerale;
- c) abbiano almeno un’unità locale attiva e localizzata in Piemonte;
- d) abbiano prevalente attività ed occupazione in Piemonte, requisito soddisfatto quando nel territorio regionale siano localizzati per intero o in parte predominante gli investimenti fissi e l’occupazione; inoltre, le ricadute dell’attività finanziata con la presente Azione devono essere riconducibili prevalentemente al territorio regionale con la finalità di mantenere occupazione e attività in Piemonte;
- e) abbiano almeno 20 occupati in Piemonte; è possibile rispettare tale requisito anche a livello aggregato nel caso di imprese “associate” o “collegate”, secondo la definizione in vigore a livello europeo (vedi definizione prevista dall’Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014). Il numero di occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), calcolate secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18/04/2005¹.

Per quanto attiene i limiti minimi e massimi di ore per la realizzazione delle spese e il conseguente calcolo del contributo, di cui ai successivi punti 5 e 6, le imprese vengono divise in due tipologie, in relazione al numero di occupati:

- 1) imprese con minimo 20 e massimo 50 occupati,
 - 2) imprese con oltre 50 occupati;
- f) si trovino in una delle seguenti due situazioni:
1. “pre-crisi” (special situations): si stanno manifestando sintomi più o meno rilevanti di difficoltà operativa e/o finanziaria, ma l’impresa non è ancora in un conclamato stato di crisi;

¹ Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18/04/2005 - Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2005, n. 238.

2. “crisi reversibile”: l'impresa versa di fatto in una situazione di crisi non strutturale, ma sono presenti presupposti oggettivi di risoluzione delle criticità verificatesi e, quindi, di continuità aziendale.

In aggiunta alle due suddette situazioni, l'impresa beneficiaria può eventualmente avere necessità di diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi e/o trasformare radicalmente il processo produttivo;

- g) non siano classificabili come imprese in difficoltà secondo la normativa comunitaria²;
- h) non rientrino tra le imprese a capitale interamente pubblico.

Finpiemonte verifica la presenza dei requisiti previsti ai punti a), b), c), h) in base alle informazioni desumibili dalla visura sul Registro Imprese tenuto dalla competente Camera di Commercio (visura camerale).

I restanti requisiti devono essere dimostrati e/o autocertificati dall'impresa richiedente nel modulo di domanda e negli allegati obbligatori indicati al successivo punto 7 del Bando.

Le fattispecie di cui ai suddetti punti f.1 e f.2 verranno verificate attraverso apposite analisi dei dati di bilancio.

In caso di imprese associate o collegate:

- la domanda deve essere presentata da un'unica impresa beneficiaria che deve essere destinataria unica delle prestazioni di consulenza del presente bando;
- oppure
- nel caso di un gruppo aziendale, la domanda deve essere presentata dalla società capogruppo; la società richiedente e tutte le società del gruppo interessate alle consulenze devono essere in possesso dei predetti requisiti, fatta eccezione per il requisito, di cui alla lettera e), che può essere rispettato anche a livello aggregato.

5. Iniziative e costi ammissibili

5.1 Consulenze per situazioni di pre-crisi e crisi reversibile

L'Azione 2.a) sostiene e finanzia attività e servizi di consulenza specialistica rivolta alle imprese beneficiarie, finalizzata a risolvere le situazioni di criticità indicate al precedente punto 4, lettere f.1) e f.2).

Il sostegno si concretizza nel ricorso a professionalità specifiche in grado di supportare l'impresa beneficiaria a livello gestionale e operativo, nonché nei rapporti con il sistema bancario.

Tali professionalità sono individuabili all'interno di un *“Elenco di Consulenti”* (di seguito Elenco), costituito mediante avviso pubblico, disciplinato secondo quanto previsto al punto 4 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 47 – 7308 del 30.07.2018 composto da imprese o loro consorzi, professionisti iscritti ad ordini professionali in grado di garantire consulenza ed assistenza alle imprese per la gestione

² Ai fini del presente bando, per «impresa in difficoltà» si intende:

- per le imprese di grandi dimensioni, un'impresa in difficoltà ai sensi del punto 2.2 degli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà;
- per le PMI, un'impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, comma 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014.

di situazioni di pre-crisi o crisi aziendali e in grado di assicurare attività di assistenza e consulenza operativa, finanziaria e gestionale alle imprese target.

Le consulenze possono essere realizzate anche da più professionisti purchè iscritti nel predetto Elenco.

Le prestazioni professionali oggetto di agevolazione regionale consistono:

- nella redazione di un “Piano di risanamento” (di seguito il Piano) che definisce le azioni e le attività necessarie a consentire all’impresa beneficiaria di superare la situazione di pre-crisi o di crisi reversibile;
- affiancamento per lo sviluppo e la realizzazione del Piano stesso.

Le attività ammissibili di cui al presente punto sono le seguenti:

1. consulenza per la redazione del Piano: a titolo gratuito. Tale attività, effettuata dal consulente incaricato, consiste nella predisposizione di un *abstract* di Piano da allegare al modulo di domanda definitivo, secondo quanto meglio specificato al successivo punto 7.3 del Bando;
2. spese di consulenza e affiancamento per la realizzazione delle attività previste dal Piano e per le consulenze specialistiche, con un costo orario convenzionato relativo alla prestazione di consulenze fino ad un massimo di Euro 80,00, IVA esclusa, con le limitazioni minime e massime di ore riportate nella tabella di cui al successivo punto 5.4;
3. ricorso temporaneo a competenze o a condivisioni manageriali, secondo quanto previsto dal Piano o indicato dal consulente incaricato della sua redazione, con un costo orario convenzionato relativo alla prestazione di consulenze fino ad un massimo di Euro 80,00, IVA esclusa, con le limitazioni minime e massime di ore riportate nella tabella di cui al successivo punto 5.4.

5.2 Consulenze per la diversificazione della produzione (innovazione di prodotto e/o di processo)

In aggiunta alle consulenze di cui al precedente punto 5.1 sono ammissibili a contributo anche consulenze finalizzate a supportare l’impresa nella diversificazione della produzione (processo e/o prodotto), in maniera innovativa.

La predetta diversificazione della produzione deve essere strettamente correlata alla necessità di superare la situazione di pre-crisi o crisi reversibile, come definite al precedente punto 4, lettere f.1) e f.2); inoltre tali consulenze devono essere orientate ad indirizzare l’impresa beneficiaria verso collaborazioni operative per la concreta realizzazione della diversificazione proposta.

Pertanto, non saranno considerate ammissibili domande di agevolazione che prevedano esclusivamente spese per consulenze di cui al presente punto 5.2.

Le prestazioni professionali connesse alle consulenze di cui al presente punto devono essere fornite dai seguenti soggetti:

- start up innovative o PMI innovative³;
- dottori di ricerca (soci o dipendenti) appartenenti a start up innovative o PMI innovative;

³ Per la ricerca di start up e PMI innovative, è possibile consultare il seguente link <http://startup.registroimprese.it/isin/home>

- Poli di Innovazione istituiti dalla Regione Piemonte e relativi soggetti gestori⁴;
- liberi professionisti e imprese operativi nei settori professionali afferenti alle consulenze ammissibili.

Tali soggetti devono avere comprovata esperienza consulenziale in materia di innovazione di processo e/o di prodotto specifica sull'intervento richiesto dall'impresa.

Tali professionalità verranno valutate dalla Commissione tecnica, di cui al successivo punto 7.2, sulla base della documentazione fornita dall'impresa beneficiaria e sulla base di eventuali riscontri in visura camerale ed in altre banche dati, senza l'obbligatorietà di ricorrere all'iscrizione all'Elenco consulenti, di cui al precedente punto 5.1. La figura professionale dovrà essere differente rispetto a quella individuata per le consulenze di cui al punto 5.1.

Le spese di consulenza, di cui al presente punto, sono previste con un costo orario convenzionato relativo alla prestazione di consulenze fino ad un massimo di Euro 80,00, IVA esclusa, con le limitazioni minime e massime di ore riportate nella tabella di cui al successivo punto 5.4.

5.3 Limitazioni sulle attività di consulenza

Si precisa inoltre che:

- non possono essere ammessi e, pertanto, rendicontati costi diversi da quelli indicati nel modulo di domanda definitivo e nel Piano presentato dal consulente incaricato e validato da Finpiemonte, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 9 in materia di variazioni. Tali costi, inoltre, devono essere congrui e coerenti con il Piano validato e le relative attività e consulenze (di cui al precedente punto 1) devono essere effettuate esclusivamente dal consulente che ha redatto il Piano;
- le imprese beneficiarie non possono avvalersi di consulenti che abbiano già collaborato con l'impresa stessa (o con le imprese di un gruppo nel caso di domande presentate per consulenze rivolte ad un gruppo aziendale) nello svolgimento delle medesime attività e/o di consulenze similari a quelle previste dalla presente Azione;
- i consulenti non devono aver svolto per l'impresa beneficiaria (o per le imprese di un gruppo nel caso di domande presentate per consulenze rivolte ad un gruppo aziendale) altre attività differenti rispetto a quelle previste dall'Azione 2.a), nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della pre-domanda;
- le attività di consulenza devono essere prestate da consulenti esterni all'impresa beneficiaria e senza alcun legame con la medesima (o con le imprese di un gruppo nel caso di domande presentate per consulenze rivolte ad un gruppo aziendale).

⁴ Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito della Regione Piemonte al seguente link:
<http://www.regione.piemonte.it/attivitaProduttive/web/sistema-della-ricerca-e-dell-innovazione-in-piemonte/poli-di-innovazione>

5.4 Spese ammissibili

Imprese con minimo 20 e massimo 50 occupati

Tipologia di spesa	N. minimo ore	N. ore massimo	Costo orario massimo (IVA esclusa)
Consulenza per la redazione del Piano	-	-	gratuito
Spese per consulenza e affiancamento per la realizzazione delle attività previste dal Piano e per le consulenze specialistiche	50	500	€ 80,00
Spese per il ricorso temporaneo a competenze o a condivisioni manageriali	100	1000	€ 80,00
Spese per consulenze per diversificazione della produzione (innovazione di prodotto e/o processo)	50	250	€ 80,00

Imprese con oltre 50 occupati

Tipologia di spesa	N. minimo ore	N. ore massimo	Costo orario massimo (IVA esclusa)
Consulenza per la redazione del Piano	-	-	gratuito
Spese per consulenza e affiancamento per la realizzazione delle attività previste dal Piano e per le consulenze specialistiche	100	1000	€ 80,00
Spese per il ricorso temporaneo a competenze o a condivisioni manageriali	200	2000	€ 80,00
Spese per consulenze per diversificazione della produzione (innovazione di prodotto e/o processo)	100	500	€ 80,00

5.5 Durata delle attività

La realizzazione di tutte le attività, oggetto di agevolazione, deve essere successiva alla presentazione della domanda e concludersi entro 24 mesi dalla data di concessione dell'agevolazione, fatte salve eventuali proroghe approvate da Finpiemonte S.p.A.

6. Forma ed entità delle agevolazioni e regime di aiuto

L' intervento regionale prevede:

- a) consulenza per la redazione del Piano a titolo gratuito;

b) un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili fino ad un massimo di Euro 70.000,00 per le imprese con minimo 20 e massimo 50 occupati e fino a un massimo di Euro 140.000,00 per le imprese con oltre 50 occupati con riferimento a:

- ✓ spese per consulenza e affiancamento per la realizzazione delle attività previste dal Piano e per le consulenze specialistiche,
- ✓ ricorso temporaneo a competenze o a condivisioni manageriali,
- ✓ spese per consulenze per diversificazione della produzione (innovazione di prodotto e/o processo).

In caso di imprese beneficiarie a cui sia stato attribuito il rating di legalità, di cui al Decreto del 20.02.2014, n. 57, può essere assegnata una maggiorazione del contributo del 10% (con un contributo massimo pari ad Euro 84.000,00 per le imprese con minimo 20 e massimo 50 occupati e pari a Euro 168.000,00 per le imprese con oltre 50 occupati), a condizione che l'agevolazione venga richiesta ai sensi del Regolamento (UE) n.1407/2013 e a condizione di capienza del plafond de minimis.

In base alle dimensioni aziendali⁵ i regimi di aiuto sono i seguenti:

- le imprese beneficiarie di **grandi** dimensioni possono percepire l'agevolazione esclusivamente ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013;
- le **PMI** possono scegliere, indicando la preferenza nel modulo di domanda, se richiedere l'aiuto:
 - ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013
oppure
 - ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

7. Modalità attuative dell'Azione 2.a)

La gestione dei procedimenti relativi alla valutazione delle domande, alla concessione ed erogazione delle agevolazioni ed ai successivi controlli è affidata a Finpiemonte.

Il soggetto che intende beneficiare degli aiuti previsti dall'Azione deve presentare a Finpiemonte domanda di accesso all'agevolazione.

L'iter di presentazione delle domande è strutturato secondo un doppio passaggio formale, comprensivo di:

- ✓ una pre-domanda,
- ✓ una successiva ed eventuale domanda definitiva in caso di approvazione della pre-domanda.

7.1. Presentazione della pre- domanda

La pre-domanda (il cui modello fac-simile è reperibile sul sito internet di Finpiemonte) deve essere inviata telematicamente collegandosi all'indirizzo: www.finpiemonte.info secondo i termini che verranno stabiliti con successivo provvedimento.

⁵ Per la definizione relativa alla dimensione aziendale si rimanda all'Allegato 1 del Regolamento (UE) 651/2014.

Il file di testo della pre-domanda, messo a disposizione dal sistema a conclusione della compilazione, deve essere inviato **entro 5 giorni lavorativi** dall'invio telematico con una delle seguenti modalità:

- via PEC all'indirizzo finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it, previa apposizione della firma digitale⁶ del legale rappresentante indicato nel modulo di domanda;
- via PEC all'indirizzo finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it, con firma autografa del legale rappresentante e scansione della domanda.

Al modulo di pre-domanda firmato devono essere allegati obbligatoriamente, a pena di reiezione della richiesta di agevolazione, i seguenti documenti (da allegare in formato elettronico nell'invio tramite PEC):

- copia del documento di identità del legale rappresentante, firmatario del modulo di pre-domanda;
- copia degli ultimi 4 fascicoli di bilancio approvati, precedenti la data di presentazione della pre-domanda; per i gruppi aziendali allegare gli ultimi 4 fascicoli di bilancio consolidati, se disponibili in alternativa allegare gli ultimi 4 fascicoli di bilancio della capogruppo e di tutte le imprese del gruppo interessate alle consulenze;
- relazione descrittiva, redatta sul modello standard reperibile sul sito www.finpiemonte.it;
- dichiarazione relativa alla normativa "de minimis", reperibile sul sito www.finpiemonte.it, in caso di aiuti richiesti a valere sul Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";

⁶ **FIRMA DIGITALE:** per firma digitale si intende una firma elettronica qualificata, secondo la definizione fornita all'art. 3 del Reg. (UE) n. 910/2014, che integra e sostituisce il d. lgs.n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale".

La firma digitale serve per la sottoscrizione dei documenti informatici, ossia consente di firmare digitalmente qualunque documento (file) informatico, ad esempio firmare una domanda o i documenti richiesti.

È l'equivalente informatico di una firma autografa apposta su carta ed ha il suo stesso valore legale. La sua funzione è quella di garantire autenticità, integrità e validità di un documento assicurandone la provenienza e garantendone l'inalterabilità dello stesso. -> Rif. normativo: art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e succ. modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Non è pertanto considerata firma digitale il *Certificato di identificazione/autenticazione CNS (Carta Nazionale dei Servizi)* che serve per assicurare l'accesso sicuro e l'identificazione certa nei servizi telematici. La Carta Nazionale dei Servizi (CNS) è lo strumento che consente l'identificazione certa dell'utente (titolare del certificato) in rete per i servizi online e i siti web della Pubblica Amministrazione, come ad esempio i servizi consultabili sul sito dell'Agenzia Delle Entrate (fisconline/entratel), del Registro Imprese, INPS, ecc... -> Rif. normativo: art. 66 del D.Lgs.n. 82/2005 e succ. modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Maggiori informazioni sulla definizione di "firma elettronica qualificata", di cui al Reg. (UE) n. 910/2014, sono disponibili al seguente link: <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche>.

- dichiarazione “Deggendorf”, reperibile sul sito www.finpiemonte.it, in caso di aiuti richiesti a valere sul Regolamento (UE) n. 651/2014 (documento integrabile prima dell’eventuale concessione degli aiuti);
- presentazione delle start-up e PMI innovative, unitamente a curriculum vitae di ogni socio e/o dipendente coinvolto nella prestazione delle consulenze, per dimostrare l’esperienza e le capacità tecniche per fornire alle imprese beneficiarie le consulenze di cui al punto 5.2 (se richieste).
- curriculum vitae dei dottori di ricerca (soci o dipendenti) appartenenti a start up innovative o PMI innovative, per dimostrare l’esperienza e le capacità tecniche per fornire alle imprese beneficiarie le consulenze di cui al punto 5.2 (se richieste);
- curriculum vitae dei liberi professionisti e presentazione delle imprese operative nei settori professionali afferenti alle consulenze ammissibili, per dimostrare l’esperienza e le capacità tecniche per fornire alle imprese beneficiarie le consulenze di cui al punto 5.2 (se richieste);
- copia della marca da bollo annullata, dalla quale si evinca il numero identificativo (seriale).

Le pre-domande sono soggette a imposta di bollo⁷. L’adempimento relativo all’imposta di bollo (pari a 16.00 € ai sensi di legge, salvo successive modificazioni) è assicurato mediante:

- annullamento e conservazione in originale della marca da bollo presso la sede dell’impresa;
- inoltro, in allegato al modulo di pre-domanda, di copia della marca da bollo annullata, dalla quale si evinca il numero identificativo (seriale);
- dichiarazione che la marca da bollo in questione non è stata utilizzata né sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (sezione “IL SOTTOSCRITTO INOLTRE DICHIARA” del modulo di pre-domanda).

La pre-domanda non confermata da PEC entro i termini suddetti fa decadere il protocollo telematico e comporta la reiezione d’ufficio della domanda stessa.

Non sono considerate ricevibili:

- le pre-domande non firmate dal legale rappresentante dell’impresa o non firmate digitalmente;
- le pre-domande non inviate precedentemente per via telematica;
- le pre-domande non inviate secondo le modalità e le tempistiche indicate al presente punto;
- le pre-domande non corredate di tutti gli allegati obbligatori elencati nel presente punto

Nella pre-domanda l’impresa deve indicare, senza procedere all’incarico:

1. il/i consulente/i specialistico/i individuato/i per la prestazione dei servizi, di cui al precedente punto 5.1, selezionato/i all’interno dell’apposito Elenco dei consulenti abilitati; a tale scopo

⁷ La marca da bollo, prevista dal ex D.M 20/08/92 e s.m.i., è dovuta nella misura forfettaria di € 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento.

l'impresa deve richiedere, inviando una email all'indirizzo finanziamenti@finpiemonte.it, le credenziali di accesso all'area contenente il predetto elenco e la relativa documentazione sui singoli consulenti;

2. eventuali consulenti per le prestazioni dei servizi di cui al precedente punto 5.2.

7.2 Valutazione della pre-domanda e Commissione tecnica

La valutazione della pre-domanda è finalizzata alla verifica del rispetto dei requisiti di ammissibilità da parte dell'impresa proponente, di cui al precedente punto 4, nonché alla verifica del/i consulente/i indicato/i e del rispetto delle limitazioni previste dal Bando.

Le pre-domande verranno valutate secondo l'ordine cronologico di arrivo telematico dalla Commissione tecnica istituita presso Finpiemonte e costituita da rappresentanti della Direzione regionale competente, da rappresentanti di Finpiemonte e da un esperto nelle materie oggetto della presente Azione.

Qualora Finpiemonte nel corso dell'istruttoria richiedesse, a mezzo PEC, l'integrazione della documentazione prevista, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la conclusione del procedimento si sospenderà, a norma di quanto previsto dalla l. 241/90 e s.m.i., dal momento della richiesta formulata da Finpiemonte e riprenderà a decorrere dalla data in cui perverranno i chiarimenti, le precisazioni e/o le eventuali rettifiche richieste e comunque non oltre i termini previsti. Finpiemonte può altresì convocare in audizione l'impresa richiedente ed in tal caso si applicano le predette regole di sospensione del procedimento.

In caso di valutazione positiva della pre-domanda, Finpiemonte comunica l'esito all'impresa beneficiaria, la quale dovrà inviare la domanda definitiva, di cui al successivo punto 7.3.

In caso di parere negativo, le imprese beneficiarie possono presentare richiesta motivata di riesame a Finpiemonte, entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo.

7.3 Presentazione della domanda definitiva

La domanda definitiva, il cui modello è reperibile sul sito www.finpiemonte.it, deve essere presentata entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte di approvazione della pre-domanda, con una delle seguenti modalità:

- via PEC all'indirizzo finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it, previa apposizione della firma digitale del legale rappresentante indicato nel modulo di domanda;
- via PEC all'indirizzo finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it, con firma autografa del legale rappresentante e scansione della domanda.

Al modulo della domanda definitiva devono essere allegati obbligatoriamente, a pena di reiezione della richiesta di agevolazione, i seguenti documenti (da allegare in formato elettronico nell'invio tramite PEC):

- Piano di risanamento (*abstract*) redatto dal consulente prescelto inserito nell'Elenco, sulla base dello schema reperibile sul sito: www.finpiemonte.it;

- dichiarazione del/i consulente/i di accettazione dell'incarico per la prestazione dei servizi, contenente un Patto di adesione, secondo lo schema reperibile sul sito www.finpiemonte.it;
- preventivi di spesa del/i consulente/i, attestanti le attività da svolgere, il numero di ore previste e gli importi (IVA esclusa) per tutte le spese indicate nel modulo di domanda definitiva.

7.4 Valutazione delle domande definitive

Le domande definitive vengono esaminate secondo l'ordine cronologico di arrivo dalla Commissione tecnica, di cui al precedente punto 7.2.

In questa fase, Finpiemonte, su indicazione della Commissione tecnica, può richiedere all'impresa beneficiaria qualsiasi informazione o documentazione ritenuta necessaria ai fini dell'esame e può chiedere chiarimenti o integrazioni rispetto alla documentazione presentata. Può altresì convocare in audizione il soggetto che ha redatto il Piano e/o l'impresa beneficiaria, al fine di definire i contenuti delle azioni e delle spese proposte in domanda.

In tali casi, si applicano le medesime regole di sospensione del procedimento indicate al precedente punto 7.2.

In caso di parere negativo, i soggetti beneficiari possono presentare richiesta motivata di riesame a Finpiemonte, entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo.

7.5 Concessione ed erogazione dell'agevolazione

Sulla base della valutazione finale della Commissione tecnica e concluse positivamente le fasi istruttorie sopra indicate, Finpiemonte:

- I. accerta che l'impresa beneficiaria non si trovi nella condizione di dover restituire a Finpiemonte somme derivanti da altre agevolazioni precedentemente concesse (fatta eccezione per le regolari rate dei piani di ammortamento o per dilazioni di pagamento già accordate);
- II. accerta l'avvenuta identificazione prevista dalla normativa antiriciclaggio;
- III. verifica il rispetto della normativa antimafia vigente;
- IV. accerta la regolarità contributiva ai fini D.U.R.C;
- V. verifica la dichiarazione aggiornata relativa alla normativa "de minimis", reperibile sul sito www.finpiemonte.it, in caso di aiuti richiesti a valere sul Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
- VI. verifica la dichiarazione "Deggendorf", in caso di aiuti richiesti a valere sul Regolamento (UE) N. 651/2014;
- VII. in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 52 della Legge n. 234/2012, provvede all'interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, al fine di verificare e garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e pubblicità.

Nel caso in cui tali condizioni siano soddisfatte, Finpiemonte emetterà il provvedimento di concessione dell'agevolazione.

I contributi a fondo perduto sono erogati a seguito della valutazione positiva della rendicontazione delle spese, come indicato nei successivi punti.

Tuttavia, entro 90 giorni dalla data di concessione, può essere erogato, su richiesta dell'impresa beneficiaria, un anticipo pari al 50% dei contributi riconosciuti, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria a copertura dell'importo richiesto.

Il modello di fideiussione e le modalità di svincolo sono reperibili sul sito www.finpiemonte.it.

8. Rendicontazione delle spese

Nei 30 giorni successivi alla data di conclusione delle attività, le imprese beneficiarie delle agevolazioni devono trasmettere a Finpiemonte il rendiconto delle spese sostenute e delle attività realizzate.

Le linee guida e la modulistica per la rendicontazione dei costi sono pubblicate sul sito www.finpiemonte.it, nella pagina dedicata all'Azione 2.a).

Alla data di presentazione del rendiconto finale tutte le fatture di assistenza e consulenza devono risultare quietanzate e non sono considerati ammissibili i pagamenti effettuati, anche parzialmente, in contanti.

9. Variazioni e monitoraggio

Le imprese beneficiarie possono, in accordo con i consulenti che hanno fornito le consulenze, apportare variazioni all'intervento finanziato a condizione di aver chiesto e ottenuto la preventiva approvazione di Finpiemonte (e ove necessario della Commissione tecnica) e comunque a condizione che l'intervento rimanga compatibile con le finalità e le disposizioni del Bando e dell'Azione.

Le imprese beneficiarie possono, altresì, richiedere una proroga adeguatamente motivata per la realizzazione delle attività, a condizione che tale proroga venga richiesta prima della data di conclusione delle attività previste nella domanda. La proroga è oggetto di valutazione da parte di Finpiemonte (e ove necessario della Commissione tecnica), in relazione alla coerenza delle tempistiche richieste con le attività da svolgere. In ogni caso, la proroga non può superare i 12 mesi rispetto alla data, inizialmente prevista, di conclusione delle attività.

Finpiemonte procede, secondo i tempi e le modalità indicate dagli uffici regionali competenti, a periodici monitoraggi in ordine all'avanzamento fisico, procedurale e finanziario dell'Azione, nonché alla rilevazione di dati ed informazioni che consentano di effettuare valutazioni di risultato e d'impatto dell'Azione stessa.

10. Termini del procedimento

La seguente tabella riporta le tempistiche alle quali si devono attenere i soggetti coinvolti nell'iter di presentazione e valutazione delle domande (soggetti beneficiari, Finpiemonte, Commissione tecnica).

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Scadenza	Possibilità di proroga
Invio pre-domanda e relativi allegati obbligatori tramite posta certificata	Impresa beneficiaria	5 giorni dall'invio telematico	No
Invio domanda definitiva e relativi allegati obbligatori tramite posta certificata	Impresa beneficiaria	Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di approvazione della pre-domanda inviata da Finpiemonte	No
Valutazione della pre-domanda e della domanda definitiva	Commissione tecnica	120 giorni dalla ricezione tramite posta certificata della pre-domanda.	No. Tuttavia il termine si interrompe se Finpiemonte e/o la Commissione tecnica richiedono documenti integrativi, per il tempo impiegato dall'impresa beneficiaria ad inviarli o in caso di audizione.
Invio documenti integrativi alla domanda richiesti da Finpiemonte e/o dalla Commissione tecnica	Impresa beneficiaria	30 giorni dal ricevimento della richiesta di Finpiemonte	Solo per motivi straordinari adeguatamente motivati
Concessione dell'agevolazione	Impresa beneficiaria Finpiemonte	Entro 30 giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione prevista per la concessione dell'agevolazione.	Solo in caso di eventuali criticità che venissero riscontrate in fase di esecuzione delle verifiche previste al precedente punto 7.5
Erogazione anticipo	Impresa beneficiaria Finpiemonte	Entro 90 giorni dalla concessione dell'agevolazione previa presentazione di garanzia fideiussoria	NO

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Scadenza	Possibilità di proroga
Conclusione dell'intervento	Impresa beneficiaria	24 mesi dalla data di concessione dell'agevolazione	Solo per motivi straordinari adeguatamente motivati e con richiesta inoltrata prima della data di conclusione delle attività prevista nella domanda. In ogni caso, la proroga non può essere superiore a 12 mesi rispetto alla data prevista di conclusione delle attività.
Rendicontazione finale delle spese	Impresa beneficiaria	Entro 30 giorni dalla data di conclusione delle attività	No
Verifica della rendicontazione finale delle spese	Finpiemonte	Entro 90 giorni dal ricevimento della rendicontazione finale delle spese	Il termine si interrompe se Finpiemonte richiede documenti integrativi
Erogazione del saldo del contributo	Finpiemonte	10 giorni dalla conclusione della verifica della rendicontazione finale	In base alla disponibilità effettiva delle risorse
Revoca dell'agevolazione	Finpiemonte	90 giorni dalla data di avvio del procedimento di revoca	Il termine si interrompe se Finpiemonte richiede documenti integrativi o in presenza di accesso agli atti da parte dell'impresa

11. Obblighi dei beneficiari, controlli e revoche

11.1 Obblighi delle imprese beneficiarie

La concessione dei contributi genera per le imprese beneficiarie i seguenti obblighi:

- a. concludere il progetto e presentare la rendicontazione nei tempi e nei modi previsti dal Bando;
- b. consentire i controlli previsti al successivo punto 11.2;
- c. fornire le informazioni necessarie per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale periodico;
- d. mantenere i requisiti di ammissibilità previsti al punto 4 e previsti nel caso di ottenimento della maggiorazione di cui al punto 6, durante il periodo di esecuzione del progetto e nei 12 mesi successivi all'erogazione del saldo del contributo, salvo eventi specifici indipendenti dalla

volontà dell'azienda che dovranno essere opportunamente argomentati e valutati, fatta eccezione per il requisito di cui al punto 4 lettera f);

- e. realizzare l'intervento finanziato conformemente al Piano e alle dichiarazioni riportate in domanda, a meno che sia stata richiesta e ottenuta l'autorizzazione alla variazione da parte di Finpiemonte;
- f. mantenere i livelli occupazionali degli addetti all'unità produttiva o all'attività interessata da beneficio nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento, in misura almeno superiore al 50 per cento del livello dichiarato al momento della presentazione della domanda di accesso al bando, fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo;
- g. iscrivere, ai sensi degli obblighi di bilancio prescritti dall'art.1, commi 125 e 127 della Legge 124 del 4 agosto 2017, a decorrere dal 2018 l'importo delle sovvenzioni, contributi e comunque vantaggi economici ricevuti in esito alla domanda di agevolazione prevista dal presente bando, per un importo superiore ad euro 10.000, nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato.

11.2 Controlli

Finpiemonte effettua controlli a campione sulle autocertificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., e relative alle rendicontazioni di spesa.

Nel caso in cui nell'ambito di tali controlli si evidenzino dichiarazioni difformi o non veritiere, Finpiemonte procede, ove necessario, alla revoca totale o parziale dei benefici eventualmente concessi e informa tempestivamente la Direzione regionale competente per eventuali provvedimenti di competenza, evidenziando gli eventuali fatti integranti illecito amministrativo.

Eventuali fatti integranti responsabilità penale devono essere comunicati anche alla competente Autorità giudiziaria.

Di propria iniziativa, o su indicazione di Finpiemonte S.p.A., la Regione effettua controlli a campione, anche presso l'impresa beneficiaria, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi.

11.3 Revoche

Finpiemonte dispone la revoca totale o parziale il contributo concesso nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto degli obblighi previsti al punto 11.1;
- b) il rendiconto finale presenti spese ammissibili inferiori alle soglie minime previste al precedente punto 5.4, in termini di ore per attività consulenziali;
- c) si riscontrino, in sede di verifica della documentazione prodotta, l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili;
- d) a seguito di variazioni di progetto in itinere, di verifica finale o di verifica in loco si accerti un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse in concessione, tale da determinare una riduzione dell'agevolazione pubblica attribuibile;

- e) si riscontrino dichiarazioni false o mendaci rese dall'impresa beneficiaria nella domanda di contributo o nella rendicontazione di spesa, riguardanti requisiti o fatti essenziali per la concessione o la permanenza dell'agevolazione (nella misura stabilita);
- f) non vengano rispettate le regole di cumulo delle agevolazioni previste al successivo punto 12.

In caso di revoca, totale o parziale, l'impresa beneficiaria dovrà restituire l'eventuale quota di contributo percepita indebitamente, maggiorata utilizzando il tasso di interesse legale vigente alla data di erogazione delle agevolazioni per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del provvedimento di revoca.

Nel caso di riduzione in misura superiore al 50 per cento dei livelli occupazionali degli addetti all'unità produttiva o all'attività interessata dal beneficio nei cinque anni dalla data di completamento dell'investimento (cifr. pt. g) degli Obblighi dei Beneficiari), fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, l'importo del beneficio da restituire è maggiorato di un interesse calcolato utilizzando il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione, aumentato di cinque punti percentuali.

Qualora la riduzione dei livelli occupazionali sia superiore al 10 per cento, il beneficio è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale e l'importo parziale del beneficio da restituire è maggiorato di un interesse calcolato utilizzando il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione, aumentato di cinque punti percentuali.

In difetto di restituzione Finpiemonte segnalerà la posizione all'Amministrazione regionale, la quale avvierà la procedura di riscossione coattiva ai sensi del R.D. 14.04.1910, n. 639 avvalendosi della società Soris s.p.a.

In caso di mancato pagamento nei termini previsti verrà altresì presentata denuncia per danno erariale alla Procura della Corte dei Conti ai sensi degli artt. 52 e seguenti del d.lgs. 26/08/2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile).

Conformemente a quanto disposto dall'art. 9, c. 5 del d.lgs. 31/3/1998 n. 123, i crediti conseguenti alla revoca dell'agevolazione sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.

Nel caso in cui l'impresa beneficiaria intenda rinunciare all'agevolazione, dovrà comunicarlo a Finpiemonte, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it.

Nel caso di rinuncia all'agevolazione, Finpiemonte dispone la revoca del contributo concesso e richiede la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi maturati, calcolati utilizzando il tasso di interesse legale vigente alla data di erogazione delle agevolazioni per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del provvedimento di revoca.

12. Regole di cumulo

Le agevolazioni di cui al presente provvedimento, concesse ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 - GUUE L 352 del 24.12.2013 e ai sensi del Regolamento (UE) n. 651 /2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i. - GUUE L 187 del 26.06.2014, non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili.

12.1 Regolamento n.1407/2013

Per quanto attiene il Regolamento n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un' impresa unica non può superare i 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari; l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa unica nel settore del trasporto su strada non può superare i 100.000,00 Euro (art. 3, comma 2 del predetto Regolamento "de minimis").

Per impresa unica si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste una delle relazioni previste dall'art. 2, comma 2, del predetto Regolamento "de minimis".

12.2 Regolamento n. 651/2014

Gli aiuti concessi non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili.

13. Rinvio

Per quanto non previsto dal Bando, valgono le disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali applicabili.

14. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del **GDPR 2016/679** "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE", si informano:

- le imprese che presentano domanda in risposta al presente Bando;
- gli amministratori ed i rappresentanti legali delle imprese/degli enti sopra indicati;
- i soggetti aventi un rapporto di dipendenza o di prestazione nei confronti delle imprese/degli enti sopra indicati che siano coinvolti nella realizzazione dei progetti/investimenti proposti a finanziamento nell'ambito del presente Bando,

che il trattamento dei dati personali, forniti dalle imprese per tutti gli adempimenti previsti dal presente Bando ed acquisiti da Finpiemonte (Titolare del trattamento dei dati) sono trattati mediante le proprie strutture "Agevolazioni e strumenti finanziari", "Controlli " e "Ufficio Relazioni con il Pubblico".

L'informativa sul trattamento dei dati personali da parte di Finpiemonte è pubblicata sul sito internet www.finpiemonte.it.

I dati personali sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza ed esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo di cui al presente bando nell'ambito del quale vengono acquisiti.

Tale trattamento avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate a cura del personale

dipendente di Finpiemonte, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazioni a terzi.

L'eventuale trattamento di dati giudiziari sarà effettuato per adempiere agli obblighi previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 03.06.1998 n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

I soggetti che presentano domanda in risposta al presente Bando, i cui dati personali sono oggetto di trattamento, sono titolari dei diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO), tramite i contatti indicati nella predetta informativa o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

15. Responsabile del procedimento

Ai sensi della L.R. n. 14/2014 e della L. n. 241/1990 e s.m.i., il responsabile del procedimento è il responsabile pro tempore dell'Area Agevolazioni e strumenti finanziari di Finpiemonte S.p.A. (procedimento di concessione) e dell'Area Controlli di Finpiemonte S.p.A. (procedimento di controllo e procedimento di revoca).

16. Informazioni e contatti

Informazioni e chiarimenti sui contenuti del bando e le modalità di presentazione delle domande potranno essere richiesti a Finpiemonte tramite il form di richiesta presente all'indirizzo web www.finpiemonte.it/urp oppure chiamando il numero 011/57.17.777 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMISSIBILI — ATECO 2007

Con riferimento alla Classificazione Ateco 2007 sono considerate ammissibili le attività appartenenti alle sezioni (con le seguenti limitazioni o esclusioni):

C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

I codici 10.1, 10.3 10.4, 10.5, 10.6, 10.8, 10.9, 11 e 12 sono ammessi a condizione che l'attività non consista nella trasformazione di prodotti agricoli prevalentemente propri.

J- SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE - limitatamente ai codici 58.2, 62, 63 (ad eccezione del 63.9)

*Il presente bando **NON** si applica agli:*

- a) aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;*
- b) aiuti condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;*
- c) aiuti a favore di attività nei settori della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;*
- d) aiuti a favore di attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli; Ai sensi dell'art. 3, punto 17 del Regolamento (CE) n. 178/02 per produzione primaria si intende: "tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici;*
- e) gli aiuti a favore di attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nei casi seguenti:*
 -) se l'importo dell'aiuto è fissato sulla base del prezzo o della quantità di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese in questione o*
 -) se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;*
- f) gli aiuti a favore di attività del settore dell'industria carboniera;*
- g) gli aiuti regionali a favore di attività del settore dell'industria siderurgica (occorre la procedura di notificazione);*
- h) gli aiuti regionali a favore di attività del settore della costruzione navale (occorre la procedura di notificazione);*
- i) gli aiuti regionali a favore di attività del settore delle fibre sintetiche (occorre la procedura di notificazione);*
- l) aiuti alle imprese in difficoltà.*